

Costo del personale: inviate dall'Autorità alcune osservazioni al Governo

22 Aprile 2014

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014, inviato al Governo ed al Parlamento (articolo 6, comma 7, lettera f), del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Con tale l'atto, l'Autorità ha inteso formulare alcune osservazioni, facendosi portavoce delle difficoltà applicative che le stazioni appaltanti incontrano nell'individuare l'offerta migliore *"al netto delle spese relative al costo del personale"* (art. 82, comma 3-bis del Codice, introdotto dal cosiddetto 'Decreto del fare' D.L. 21 giugno, n.69, convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013).

Secondo l'Autorità, la condivisibile finalità della disposizione è quella di assicurare che l'affidamento dei contratti pubblici avvenga *"nel pieno rispetto degli obblighi prescritti per la tutela dei diritti (retributivi e contributivi) dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle commesse pubbliche"*; ciò in coerenza con gli obiettivi già espressi dall'abrogato art. 81, comma 3-bis del codice (introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70).

Tuttavia, anche superando le citate difficoltà applicative, l'Autorità ritiene che la disposizione ingeneri effetti distorsivi sul mercato e leda il principio dell'autonomia imprenditoriale; ciò in asimmetria con il diritto comunitario di cui tiene conto la direttiva 2004/18, ammettendo giustificazioni in relazione ad elementi che influenzano il costo "complessivo" del personale e tutela il solo costo "unitario" (art. 55, recepito negli artt. 87 e 88 del Codice).

Il costo complessivo del personale non può, infatti, non ritenersi determinato sulla base della reale e peculiare capacità organizzativa dell'impresa concorrente che è espressione, a sua volta, della libera iniziativa economica ed imprenditoriale (art. 41 Cost.) e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate *ex ante*.

Inoltre, qualora prevalga l'interpretazione che vuole il costo del personale sottratto dalla stazione appaltante al confronto competitivo, è possibile che ciò possa *"ridurre i potenziali spazi di contenimento dei prezzi di aggiudicazione degli appalti, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica"* (cfr. Nota di Lettura n. 13 del 2013 della Camera dei Deputati "A.S. 974", pag. 104).

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che, nonostante le effettive criticità interpretative della norma, la posizione maturata dall'Associazione su tale delicata questione è favorevole alla linea interpretativa che ritiene onere dell'amministrazione l'indicazione in bando del costo del personale, da non sottoporre a ribasso.

Tale interpretazione, infatti, è stata valutata come quella al momento più semplice da attuare per le imprese, oltre che più conforme alla finalità sostanziale della norma, di effettiva tutela del lavoro.

Tale posizione è stata peraltro evidenziata da Ance all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, nell'ambito della consultazione da questa avviata sui bandi tipo per i lavori pubblici di importo superiore ai 150 mila euro.

15941-Segnalazione_2_2014.pdf [Apri](#)